

V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Impugnazione proposta il 6 febbraio 2015 da Arthur Lambauer avverso la sentenza del Tribunale  
(Prima Sezione) dell'11 dicembre 2014, causa T-490/14, Arthur Lambauer/Consiglio dell'Unione  
europea**

(Causa C-52/15 P)

(2015/C 337/02)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

Ricorrente: Arthur Lambauer

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea

Con ordinanza del 3 settembre 2015, la Corte di giustizia dell'Unione europea (Sesta Sezione) ha respinto l'impugnazione e ha condannato il ricorrente a sopportare le proprie spese.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Balș (Romania) il 28 maggio 2015 —  
SC Casa Noastră SA/Ministerul Transporturilor — Inspectoratul de Stat pentru Controlul  
Transportului ISCTR**

(Causa C-245/15)

(2015/C 337/03)

*Lingua processuale: il rumeno*

**Giudice del rinvio**

Judecătoria Balș

**Parti**

Ricorrente: SC Casa Noastră SA

Convenuto: Ministerul Transporturilor — Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transportului ISCTR

**Questioni pregiudiziali**

- 1) In che limiti l'espressione «da chiunque organizzati», di cui all'articolo 2, punto 3, del regolamento (CE) n. 1073/2009 (<sup>1</sup>), possa essere interpretata nel senso che il servizio regolare di trasporto può essere organizzato da un operatore economico per il trasporto dei propri lavoratori verso e dal luogo di lavoro;

- 2) In che limiti l'espressione «trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri», di cui all'articolo 3, lettera (a), del regolamento (CE) n. 561/2006 (<sup>2</sup>) possa essere interpretata nel senso che si applica ai lavoratori, negli spostamenti verso o dal luogo di lavoro.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) n. 1073/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300, pag. 88).

(<sup>2</sup>) Regolamento (CE) n. 561/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102, pag. 1).

---

**Impugnazione proposta l'11 luglio 2015 dall'Easy Sanitary Solutions BV avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 13 maggio 2015, causa T-15/13, Group Nivelles/UAMI — Easy Sanitary Solutions (Canale di scarico della doccia)**

**(Causa C-361/15P)**

**(2015/C 337/04)**

*Lingua processuale: il neerlandese*

**Parti**

Ricorrente: Easy Sanitary Solutions BV (rappresentante: F. Eijsvogels, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e Group Nivelles BVBA

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare parzialmente la sentenza del Tribunale del 13 maggio 2015 nella causa T 15/13 sulla base dei (...) motivi invocati e delle relative spiegazioni e condannare le parti soccombenti alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

*Primo motivo*

Parte a):

Il Tribunale ha violato l'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 (<sup>1</sup>), dichiarando che un disegno o modello anteriore, incorporato in un prodotto, o applicato al medesimo, diverso da un prodotto interessato da un disegno o modello più recente, è in via di principio rilevante ai fini della valutazione della novità del medesimo ai sensi dell'articolo 5 del regolamento n. 6/2002 e che la formulazione letterale di quest'ultimo articolo esclude la novità di un disegno o modello qualora un disegno o modello identico sia stato precedentemente divulgato al pubblico a prescindere da quale sia il prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato. La constatazione del Tribunale secondo cui il «settore interessato», ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, non è limitato a quello del prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato è erronea in diritto

Parte b)

Il Tribunale ha violato l'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 5 del regolamento n. 6/2002, in quanto ha deciso che un disegno o modello comunitario non può essere considerato nuovo ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, se un disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico prima della data indicata in tale disposizione, anche qualora tale disegno o modello anteriore sia stato incorporato in un prodotto diverso dai prodotti indicati nella domanda ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, o sia stato applicato al medesimo.